



Comune di Monsummano Terme
Provincia di Pistoia

Regolamento Generale delle Entrate

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __.__.2025

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

Articolo 2 – Definizione delle entrate

Articolo 3 – Forme di gestione

Titolo II Entrate tributarie

Capo I Statuto dei diritti del contribuente

Articolo 4 – Statuto dei diritti del contribuente

Articolo 5 – Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

Articolo 6 – Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

Articolo 7 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

Articolo 8 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

Articolo 9 – Comunicazioni di atti ed informative

Articolo 10 – Assistenza al contribuente

Articolo 11 – Principio del contraddittorio

Articolo 12 – Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 13 – Annullabilità degli atti

Articolo 14 – Nullità degli atti

Articolo 15 – Vizi delle notificazioni

Articolo 16 – Divieto di bis in idem

Articolo 17 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

Articolo 18 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Articolo 19 – Principio di proporzionalità

Articolo 20 – Autotutela obbligatoria

Articolo 21 – Autotutela facoltativa

Articolo 22 – Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie

Articolo 23 – Diritto di interpello - Fattispecie

Articolo 24 – Diritto di interpello - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

Articolo 25 – Diritto di interpello - Contenuto dell'istanza

Articolo 26 – Diritto di interpello - Effetti della presentazione dell'istanza

Articolo 27 – Diritto di interpello - Risposta

Articolo 28 – Diritto di interpello - Effetti della risposta

Articolo 29 – Diritto di interpello - Inammissibilità dell'istanza

Articolo 30 – Diritto di interpello - Impugnabilità della risposta

Capo II

Accertamento con adesione

Articolo 31 – Oggetto dell'accertamento con adesione

Articolo 32 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 33 – Competenza

Articolo 34 – Attivazione del procedimento

Articolo 35 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 36 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 37 – Effetti dell'invito a comparire

Articolo 38 – Svolgimento del contraddittorio

Articolo 39 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 40 – Esito negativo del procedimento

Articolo 41 – Modalità di pagamento

Articolo 42 – Perfezionamento dell'adesione

Articolo 43 – Effetti della definizione

Capo III

Accertamenti e rimborsi

Articolo 44 – Funzionario responsabile

Articolo 45 – Accertamento

Articolo 46 – Scadenza del versamento

Articolo 47 – Arrotondamento

Articolo 48 – Importi minimi

Articolo 49 – Rimborsi e compensazione

Articolo 50 – Interessi

Articolo 51 – Sospensione ed accollo del versamento

Titolo III

Entrate extratributarie

Articolo 52 – Soggetti responsabili

Articolo 53 – Rapporti con gli utenti

Articolo 54 – Accertamento

Articolo 55 – Rimborsi

Articolo 56 – Autotutela

Titolo IV Disposizioni comuni

Articolo 57 – Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

Articolo 58 – Attività di verifica e controllo

Articolo 59 – Situazioni debitorie

Articolo 60 – Dilazioni di pagamento

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 61 – Norma di rinvio

Articolo 62 – Abrogazioni

Articolo 63 – Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, sia tributarie sia extratributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie;
- b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
- c) le entrate derivanti dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
- c) le entrate derivanti dalla gestione del demanio e del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
- i) le entrate derivanti da oneri concessori;
- j) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- k) le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

Articolo 3

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i contribuenti/utenti in condizioni di uguaglianza.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto previsto nell'atto di affidamento o di concessione.

Titolo II

Entrate tributarie

Capo I

Statuto dei diritti del contribuente

Articolo 4

Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 5

Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei contribuenti e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 6

Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 7

Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai contribuenti in materia di tributi comunali, improntato alle seguenti modalità operative:

- a) apertura di sportelli nei giorni e nelle ore stabilite;
- b) realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale;
- c) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- d) comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.

2. Presso gli sportelli del servizio comunale che gestisce le entrate tributarie è consultabile copia dei regolamenti, delle deliberazioni tariffarie e della modulistica in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune.

3. Le informazioni ai contribuenti sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

Articolo 8

Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune promuove rapporti di collaborazione con associazioni rappresentative dei contribuenti, CAAF e ordini professionali finalizzati alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 9

Comunicazioni di atti ed informative

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune ovvero di un'altra pubblica amministrazione indicata dallo stesso contribuente.

2. Il servizio comunale che gestisce le entrate tributarie può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi

comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Articolo 10

Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione ed alla compilazione dei modelli di pagamento.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta in forma gratuita.

Articolo 11

Principio del contraddittorio

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati quelli riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune.
4. Si considerano atti di pronta liquidazione quelli emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune.
5. Si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni quelli emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai responsabili d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 i seguenti atti:
 - a) gli atti della riscossione coattiva;
 - b) i solleciti di pagamento;
 - c) gli atti di liquidazione dei tributi sulla base dei dati dichiarati;
 - d) gli atti di accertamento dei tributi sulla base di dati, atti e/o documenti certi, incontrovertibili, non suscettibili di valutazione presenti in banche dati nella disponibilità del Comune;
 - e) il rigetto delle istanze di dilazione e i provvedimenti di decadenza delle stesse;
 - f) il rigetto delle istanze di rimborso;
 - g) il rigetto dell'istanza di annullamento degli atti in autotutela.

7. Il diritto al contraddittorio non sussiste, altresì, in ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune prima di emettere l'atto impositivo comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.

9. L'atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

11. Lo schema di atto deve recare anche l'invito a presentare, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, l'istanza di accertamento con adesione in luogo delle controdeduzioni. In ipotesi di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi del periodo precedente, il contribuente non può presentare un'altra istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'atto impositivo.

12. L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto impositivo; in questo caso il termine per l'impugnazione dell'atto impositivo è sospeso di trenta giorni. Il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatti diversi da quelli dedotti con le controdeduzioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'atto impositivo.

13. Quando dalle controdeduzioni emergono i presupposti per l'accertamento con adesione, è possibile dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

14. L'ufficio, valutate le eventuali controdeduzioni ovvero l'istanza di accertamento con adesione presentate, conclude il procedimento in uno dei seguenti modi:

a) in ipotesi di mancata tempestiva presentazione delle controdeduzioni e di mancata tempestiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione:

1) con la emissione di un provvedimento di archiviazione, in ipotesi di conoscenza e valutazione di nuovi elementi dai quali consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, in assenza dei nuovi elementi di cui al punto precedente;

b) in ipotesi di tempestiva presentazione delle controdeduzioni:

1) con la emissione di un provvedimento di accoglimento totale delle controdeduzioni, quando dalla valutazione delle stesse consegue la non emissione dell'atto impositivo;

2) con la emissione dell'atto impositivo, nelle ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni presentate;

3) con la emissione dell'invito al contribuente a partecipare al procedimento di accertamento con adesione, nella ipotesi in cui dalla valutazione delle controdeduzioni emergono i presupposti per l'accertamento con adesione;

c) in ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione:

1) con la formalizzazione dell'accertamento con adesione, in ipotesi di accordo;

2) con la formalizzazione del verbale del mancato accordo, in detta ipotesi, e con la successiva emissione dell'atto impositivo.

15. Per il procedimento di accertamento con adesione previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili.

16. Nei casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio è facoltà del Comune attivare comunque il contraddittorio; in detto caso, però, non si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 12

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti di riscossione nei loro confronti.

5. Gli atti devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 13

Annulabilità degli atti

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del presente regolamento non costituisce vizio di annullabilità.

Articolo 14

Nullità degli atti

1. Gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore dopo il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 15

Vizi delle notificazioni

1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

3. A decorrere dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 16

Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta relativamente a ciascun tributo, allo stesso oggetto d'imposta ed alla medesima tipologia di violazione.

2. Rimane ferma la possibilità di sostituire, integrare o modificare in aumento l'accertamento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune specificatamente indicati.

Articolo 17

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 18

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dallo stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di

incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Articolo 19

Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Articolo 20

Autotutela obbligatoria

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;*
- b) errore di calcolo;*
- c) errore sull'individuazione del tributo;*
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;*
- e) errore sul presupposto d'imposta;*
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;*
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.*

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 21

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20 del presente regolamento, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza

necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 22

Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) note informative, anche delle scadenze tributarie, interpretative ed applicative pubblicate sul proprio portale istituzionale;*
- b) risposte ad istanze di interpello.*

Articolo 23

Diritto di interpello - Fattispecie

1. Il contribuente può interpellare il servizio che gestisce le entrate tributarie per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti di natura tecnica.

Articolo 24

Diritto di interpello - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità: a mezzo pec; a mezzo e-mail; con consegna al protocollo generale dell'Ente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 25

Diritto di interpello - Contenuto dell'istanza

1. *L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:*

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;*
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;*
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;*
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;*
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;*
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.*

2. *All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.*

Articolo 26

Diritto di interpello - Effetti della presentazione dell'istanza

1. *La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

Articolo 27

Diritto di interpello - Risposta

1. *Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; il predetto termine è sospeso tra il 1° ed il 31 agosto. Se il termine per la risposta cade il sabato o un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.*

2. *La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata e notificata all'indirizzo indicato nell'istanza di interpello. Le risposte alle istanze di interpello sono pubblicate sul portale istituzionale del Comune nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.*

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Nei casi diversi dalla inammissibilità dell'istanza, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Il termine per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, inizia a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 28

Diritto di interpello - Effetti della risposta

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all'annualità d'imposta a cui è riferita.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
4. In caso di mancata risposta all'istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 29

Diritto di interpello - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;

e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) ha ad oggetto la medesima questione per la quale il Comune ha già fornito la propria interpretazione con la pubblicazione sul proprio portale istituzionale di chiarimenti, istruzioni o risposte ad interpelli;

g) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente o un suo coobbligato sia formalmente a conoscenza;

h) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 30

Diritto di interpello - Impugnabilità della risposta

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Capo II

Accertamento con adesione

Articolo 31

Oggetto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto non incompatibili con le disposizioni del presente Capo.

2. È ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 32

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione; non si applica alle violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal principio del contraddittorio disciplinato dal presente regolamento, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

3. In sede di contraddittorio deve essere tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base della pretesa e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando il rapporto costi-benefici del procedimento.

Articolo 33

Competenza

1. La competenza alla gestione del procedimento di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 34

Attivazione del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dal principio del contraddittorio disciplinato dal presente regolamento, il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio competente alla emanazione dell'atto di accertamento;*
- b) su istanza del contribuente.*

Articolo 35

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, prima della notifica dello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio, può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, inviata almeno 30 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;*
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;*
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;*
- d) il nominativo del responsabile del procedimento.*

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 36

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, prima del ricevimento dello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio, può in ogni momento presentare, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

ovvero a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accertamento con adesione, indicando il tributo, gli immobili e l'annualità d'imposta oggetto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

3. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente con invito a comparire inviato, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

Articolo 37

Effetti dell'invito a comparire

- 1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.*
- 2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.*
- 3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.*

Articolo 38

Svolgimento del contraddittorio

- 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.*
- 2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima sono stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.*

Articolo 39

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.*

Articolo 40

Esito negativo del procedimento

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.*

2. Dell'eventuale esito negativo deve essere dato atto in apposito verbale.

Articolo 41

Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. È comunque possibile accedere all'istituto della dilazione del pagamento disciplinato dal presente regolamento, ove ne ricorrono i relativi presupposti e con le modalità ivi previste.

Articolo 42

Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata.

Articolo 43

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto impugnabile, non è integrabile o modificabile. L'accertamento definito non è ritrattabile e non è ammessa l'istanza di rimborso.

2. Nei casi di pagamento in forma dilazionata, in ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento di tutte le rate, ferme le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'accertamento con adesione è titolo per la riscossione coattiva; in tal caso non si applica la riduzione della sanzione prevista dal successivo comma 4 del presente articolo.

3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

4. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione della sanzione nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. La riduzione prevista al periodo precedente non si applica in ipotesi di acquiescenza al contenuto riportato nello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio.

Capo III

Accertamento e rimborsi

Articolo 44

Funzionario responsabile

1. Per ciascuna entrata tributaria con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo ove espressamente previsto dalle disposizioni che disciplinano il tributo.

Articolo 45

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
- b) del responsabile del procedimento;*
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso;*
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso;*
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;*
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.*

3. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi a seguito di accertamento con adesione ovvero definitività dell'atto

impugnato. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

6. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale che esprima la predetta volontà.

Articolo 46

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 47

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 48

Importi minimi

1. Con riferimento alla sola imposta municipale propria ed alla tassa sui rifiuti, il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

2. Con riferimento alla sola imposta municipale propria ed alla tassa sui rifiuti, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo è riferito a ciascuna annualità d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. Con riferimento alla sola imposta municipale propria ed alla tassa sui rifiuti, in considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 49

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari comunali con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la identificazione del contribuente;
- b) il tributo per il quale si intende utilizzare il credito in compensazione;
- c) il tributo che si intende assolvere con la compensazione;
- d) l'indicazione esatta del credito;
- e) l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
- f) la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito che si intende utilizzare in compensazione ovvero, in ipotesi di istanza di rimborso già prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.

5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 50

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale con possibilità di discostarsi da esso fino a 3 punti percentuali con apposita disposizione regolamentare approvata dal Consiglio Comunale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 51

Sospensione ed accollo del versamento

1. I termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di

eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Titolo III

Entrate extratributarie

Articolo 52

Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei Servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito degli atti organizzativi del Comune.

Articolo 53

Rapporti con gli utenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. Vengono rese pubbliche le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico agli utenti.

2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 54

Accertamento

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal funzionario responsabile dell'entrata.

3. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo eventuale sollecito, contesta i mancati pagamenti delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria e rientranti nella disciplina prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante la notifica di diffide e messa in mora

notificate entro il termine di prescrizione previsto dalla legge. Le diffide e messa in mora devono essere motivate in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che le hanno determinate; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Le diffide e messa in mora devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
- b) del responsabile del procedimento;*
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;*
- e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;*
- f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;*
- g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.*

4. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 3 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

5. Le diffide e messa in mora acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

6. Le diffide e messa in mora sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'entrata.

7. Qualora la compilazione delle diffide e messa in mora venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 55

Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile.

Articolo 56

Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Ferme le disposizioni in materia di impugnazione giudiziaria, nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di possibile esercizio del potere di cui al presente articolo:

- a) l'errore di persona;
- b) l'evidente errore logico o di calcolo;
- c) l'errore sul presupposto;
- d) la duplicazione della richiesta di pagamento;
- e) la mancata considerazione di pagamenti;
- f) la mancanza di documentazione successivamente sanata;
- g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) l'errore materiale del debitore, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. Il potere di cui al presente articolo è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- c) vi è pendenza di giudizio;
- d) il debitore non ha prodotto alcuna istanza.

6. *Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, salvo che trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice.*

7. *L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.*

8. *L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza e/o di prescrizione stabiliti dalla legge.*

Titolo IV

Disposizioni comuni

Articolo 57

Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. *Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.*

2. *Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge ovvero dai regolamenti di disciplina delle singole entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ove prevista, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

3. *La riscossione coattiva può, altresì, essere affidata all'Agente nazionale della Riscossione, il quale la effettua con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

4. *Sono attribuite al funzionario responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ove prevista nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutte le attività necessarie alla formazione del ruolo.*

5. *In ipotesi di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:*

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di euro 600,00;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Mef 14 aprile 2023, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

6. Nella ipotesi prevista al precedente comma 5 su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali con apposita disposizione regolamentare approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo 58

Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.

3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.

4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.

5. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 784 e 793 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

Articolo 59

Situazioni debitorie

1. Rimane fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento del Servizio Mensa nonché dal comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento del Trasporto scolastico.

2. In ipotesi di situazione debitoria nei confronti del Comune di Monsummano Terme, si stabilisce che in relazione ai servizi di mensa e trasporto erogati dal Comune, la domanda di iscrizione ai servizi e quella eventuale di concessione di agevolazioni tariffarie potranno essere accettate solo ove sia stato concordato un piano di rientro e a condizione che lo stesso risulti in regolare ammortamento.

3. La Giunta Comunale stabilisce annualmente con apposito atto gli ulteriori criteri per le attribuzioni delle agevolazioni tariffarie per i servizi di mensa e trasporto.

Articolo 60

Dilazioni di pagamento

1. Salva diversa disciplina prevista negli specifici Regolamenti, al fine di consentire ai contribuenti/utenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria complessiva il Comune può disporre, su richiesta dell'interessato, da presentarsi prima dell'attivazione delle procedure esecutive, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di debiti scaduti, comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di n. 36, secondo i seguenti criteri:

- a) debiti fino al € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) debiti da € 100,01 ad € 500,00 fino a n. 2 rate;
- c) debiti da € 500,01 ad € 3.000,00 fino a n. 5 rate;
- d) debiti da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a n. 13 rate;
- e) debiti oltre € 6.000,00 fino a n. 36 rate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nelle ipotesi in cui la legge prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta, se la richiesta di dilazione è presentata prima dello scadere del termine stabilito per l'accesso a detta agevolazione, l'importo oggetto della dilazione è determinato applicando la sanzione nella misura ridotta.

3. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

4. Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, previa notifica di un sollecito ad effettuare entro trenta giorni il versamento dell'importo scaduto maggiorato delle spese di notifica, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed il residuo importo non pagato può essere riscosso immediatamente in una unica soluzione. In ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma, si procede alla sua immediata escussione a seguito del mancato o parziale pagamento anche di una

sola rata e senza previa notifica del sollecito di cui al periodo precedente. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione. I debiti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono beneficiare della dilazione solo a seguito della estinzione dei debiti inclusi nei provvedimenti di dilazione decaduti.

5. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito. In ipotesi di piani di dilazione ancora attivi, la predetta soglia di € 10.000,00 è computata considerando il nuovo importo da rateizzare e quello residuo dei precedenti rateizzi; in caso di superamento della soglia, il nuovo importo da rateizzare, come riportato al periodo precedente, deve essere garantito.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di n. 50 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 61

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 62

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.